

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA: "MIXTIM: associazione di promozione sociale, studio e ricerca interdisciplinare sui minori e le famiglie"

Il giorno 20 Aprile 2005, in Perugia, Via Campo di Marte n.8/B, si riuniscono:

1. **Francesca Bartoli**, nata a Terni il 06.02.1974, residente a Perugia Via Volumnia n. 42; C.F. :BRT FNC74B46L117X.
2. **Carla Caporali**, nata a Perugia il 24.08.1954, ivi residente Via S.Galigano Rimbocchi n.14/E; C.F. :CPRCRL54M64G478K.
3. **Francesca Ferranti**, nata a Perugia il 05.02.1945 , ivi residente in Borgo XX Giugno n.8; C.F. : FRRFNC45B45G478H.
4. **Lorella Mercanti**, nata a Perugia il 07.05.1966, ivi residente in Via Vespucci n.5; C.F. MRCLLL66E47G478C.

Che convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

E' costituita una Associazione denominata "MIXTIM: associazione di promozione sociale, studio e ricerca interdisciplinare sui minori e le famiglie".

SEDE

Art. 2

L'Associazione ha sede centrale a Perugia, in Via Campo di Marte n. 8/b, ma può costituire sedi locali, regionali e/o provinciali, sia nel territorio nazionale che comunitario, nonché in altri Paesi presso cui si trovi ad operare in forma stabile.

DURATA

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata.

OGGETTO SOCIALE E SCOPI

Art. 4

L'Associazione MIXTIM è un'associazione senza fini di lucro che persegue scopi di promozione sociale e culturale.

L'Associazione si propone di:

- a) Promuovere una cultura interdisciplinare ed integrata nel settore dei soggetti in età minore e delle famiglie, relativa all'infanzia, all'adolescenza, ai rapporti intrafamiliari ed extrafamiliari, attraverso una costante collaborazione e dialogo tra le varie professionalità.
- b) Promuovere un'informazione e formazione interdisciplinare che colleghi le professionalità operanti nei diversi ambiti (educativo, socio-assistenziale, legale ed altri) in materia di mediazione dei conflitti (familiari, generazionali, di genere, di cultura).
- c) Promuovere i diritti e la tutela dei soggetti in età minore ed il sostegno e la valorizzazione delle risorse familiari e comunitarie.
- d) Promuovere cultura e pratiche antidiscriminatorie.
- e) Promuovere l'educazione alla legalità.
- f) Affrontare le tematiche citate in un'ottica europea.
- g) Promuovere la diffusione e l'applicazione delle convenzioni internazionali in materia di tutela dei diritti.

- h) Operare mediante una continua attività di studio, formazione, ricerca e consulenza, offrendo percorsi didattici, convegni e seminari.
- i) Promuovere, anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, nazionali, europei e/o internazionali, progetti di sussidiarietà ed ogni iniziativa ritenuta utile al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 5

Per il perseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione potrà acquistare e gestire spazi pubblicitari, svolgere attività editoriale (fatta eccezione per la stampa quotidiana di informazione), organizzare congressi, gestire laboratori di ricerca, biblioteche e centri informativi, instaurare rapporti di collaborazione con associazioni aventi scopo analogo, centri di ricerca pubblici e privati, università, sia in Italia che all'estero.

L'Associazione potrà compiere, in relazione all'oggetto sociale di cui sopra, tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, nei limiti delle leggi speciali in materia, necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione potrà organizzare incontri, seminari, corsi di formazione continua e aggiornamento professionale, anche in collaborazione con le Università, con un approccio spiccatamente interdisciplinare.

Potrà, altresì, promuovere e organizzare attività di ricerca in ordine alle tematiche rispondenti agli scopi statutari, favorire scambi culturali e professionali con altri organismi italiani, europei ed extraeuropei impegnati nel campo, collaborare, anche attraverso appositi convenzionamenti o qualunque altra forma di collaborazione con enti privati e pubblici interessati agli scopi dell'ente.

Potrà realizzare pubblicazioni periodiche, nonché pubblicare atti di convegni, seminari e lavori di ricerca effettuati dall'Associazione, anche avvalendosi dell'apporto di studiosi e/o ricercatori esterni, partecipare a bandi di concorsi pubblici per il finanziamento di attività connesse alle finalità dell'Associazione, chiedere ogni riconoscimento pubblico, a livello comunitario, nazionale e regionale, provinciale e comunale utile al perseguimento dei fini dell'Associazione; coordinarsi ed eventualmente associarsi ad organismi comunitari o internazionali impegnati nei settori d'interesse dell'ente.

SOCI

Art. 6

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e tutti coloro che, condividendone gli scopi lo spirito e gli ideali, e avendo presentato richiesta scritta, saranno ammessi a farne parte dal Comitato direttivo.

I soci si distinguono in:

Soci Fondatori: sono i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione.

Soci Ordinari: sono persone fisiche e giuridiche che richiedono di aderire all'Associazione e dichiarano di dividerne i principi e di osservarne lo statuto.

Soci Onorari: sono persone fisiche o persone giuridiche o associazioni individuate dal Comitato Direttivo- che contribuiscano o abbiano contribuito in maniera determinante al sostegno e al funzionamento dell'Associazione.

Art. 7

I soci fondatori e ordinari devono versare annualmente le quote associative, non inferiori alle minime periodicamente stabilite dal Comitato Direttivo ed ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo.

I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Danno la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali e forniscono le notizie, sulla propria attività all'interno dell'Associazione, eventualmente richieste dagli organi dell'Associazione, salvo le imprescindibili esigenze di riservatezza professionale di ciascun socio.

L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche previo assenso degli interessati.

Art 8

I soci vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per dimissione o decadenza.

Il recesso del socio può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato.

La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo con delibera motivata nei confronti dei soci :

- a. che non partecipino alla vita dell'Associazione ovvero che tengano comportamenti in contrasto con le finalità e il buon nome dell'Associazione.
- b. Che divengano, per qualsiasi motivo, incompatibili con il mantenimento della qualità di socio.
- c. Che commettano gravi inadempienze tali da rendere incompatibile o pregiudizievole la loro permanenza nell'Associazione.
- d. Che non eseguano in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale.
- e. Che non adempiano i doveri inerenti alla qualità di socio o gli impegni assunti verso l'Associazione.
- f. Che abbiano perso i requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l'ammissione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

ORGANI

Art. 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Comitato Direttivo;
- d) Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L'Assemblea è formata da tutti i soci .

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci regolarmente iscritti e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto, le elezioni degli organi statutari e la redazione e notifica di eventuali regolamenti, sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'Assemblea si riunirà almeno una volta l'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- alla elezione del Presidente, del Comitato Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- all'approvazione e alle modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- ad ogni altro argomento che gli organi statutari intendessero sottoporre, in merito alle loro specifiche funzioni.

Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

Art. 11

L'Assemblea è convocata almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio. Tuttavia nessun socio può rappresentare più di altri due soci.

PRESIDENTE

Art. 12

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci e presiede anche il Comitato Direttivo, con diritto di voto.

Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 13

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo, composto, oltre che dal Presidente, da un minimo di quattro soci ad un massimo di sei, eletti dall'Assemblea dei Soci, il quale durerà in carica cinque anni e comunque sino alla sua sostituzione.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, l'Assemblea eleggerà gli altri membri mancanti.

Art. 14

Al Comitato Direttivo, eletto da tutti i soci in sede di Assemblea ordinaria, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea dei Soci ed al Presidente.

Il Comitato Direttivo provvede alle attività dell'Associazione e dispone, previa approvazione dell'Assemblea, sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E' in ogni caso fatto divieto al Comitato Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la

vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Comitato Direttivo provvede, inoltre, a:

- deliberare sulla richiesta di ammissione dei soci ordinari;
- deliberare sull'individuazione dei soci onorari;
- deliberare sull'espulsione dei soci;
- deliberare sulla costituzione di eventuali sedi locali dell'Associazione.

Le delibere dovranno essere approvate anche in sede ordinaria dall'Assemblea.

Il Comitato Direttivo può affidare incarichi ai soci o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.

Può inoltre delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del Comitato.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno: entro il 30 aprile ed il 31 dicembre di ogni anno per redigere rispettivamente il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il Comitato Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 15

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che vengono eletti dall'Assemblea tra persone di chiara fama e riconosciuta competenza nel campo di interesse dell'Associazione sia tra soci ordinari ed onorari che tra non-soci.

Essi durano in carica quattro anni.

Viene interpellato dal Comitato Direttivo e dalla maggioranza dei soci Ordinari per controversie sorte in seno all'Associazione e particolarmente in relazione agli artt. 6-9 del presente Statuto.

Il suo parere sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 16

Il Comitato scientifico svolge funzione consultiva affiancando il Comitato Direttivo in tutte le attività culturali e di ricerca.

Il Comitato scientifico può proporre al Comitato Direttivo attività di studio, ricerca e progettazione attinente alle finalità dell'Associazione.

Art.17

Il Comitato scientifico è composto da tre a nove membri che possono essere eletti tra persone non socie per un numero non superiore alla metà e la nomina è di competenza dell'Assemblea.

PATRIMONIO

Art. 18

Mixtim

Associazione di promozione sociale
studio e ricerca interdisciplinare sui minori e le famiglie

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dal patrimonio iniziale di € 400,00 ;
- b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

SEDI LOCALI

Art. 19

L'Associazione Mixtim potrà istituire sedi locali in Italia e all'estero e, allo scopo, approvare un regolamento per il funzionamento della sede secondaria.

Art. 20

Le sedi locali possono essere commissariate dalla sede centrale per:

- mancato funzionamento per un periodo prolungato di tempo degli organi dirigenti o esecutivi;
- impossibilità di funzionamento degli stessi;
- gravi violazioni dello statuto o dei regolamenti o delle deliberazioni assunte dagli organi centrali;
- mancanza di soci effettivi e attivi;
- omessa presentazione del bilancio consuntivo o preventivo.

Il commissariamento potrà durare un intero anno e la relazione sarà presentata all'Assemblea centrale con parere in ordine anche alla possibile chiusura della sede. Le indennità per il commissario sono stabilite dal Comitato Direttivo.

SCIoglimento

Art. 21

L'Associazione si estingue, secondo le modalità dell'art.27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge in materia.

Perugia, 20 Aprile 2005

I soci fondatori:

Francesca Bartoli

Carla Caporali

Francesca Ferranti

Lorella Mercanti